

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 328

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

e dal Ministro dell'interno

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1992

---

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992,  
n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice  
di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla  
criminalità mafiosa

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	17
Disegno di legge .....	»	28
Testo del decreto-legge .....	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il decreto di cui si chiede la conversione può essere letto unitariamente anche se è suddiviso in più titoli tra loro apparentemente disomogenei.

Il provvedimento interviene in maniera significativa e rilevante su fondamentali istituti del processo penale, del diritto penale sostanziale e dell'ordinamento penitenziario adeguando ognuna delle sue disposizioni alla realtà criminale, agguerrita e sofisticata, che intende combattere.

La *ratio* sottesa al provvedimento è quella di impedire che gli esponenti delle bande mafiose possano, approfittando delle maglie troppo larghe dell'una o dell'altra norma ovvero della farraginosità e macchinosità dell'uno o dell'altro sistema giuridico, godere immotivatamente di benefici penitenziari incompatibili di fatto con la pericolosità dei singoli condannati oppure inserire impunemente le loro minacce, intimidazioni o temerarie richieste all'interno di un modello codicistico non attrezzato a combattere forme di «slealtà processuale» o, più in generale, condotte finalizzate in se stesse ad attentare alla genuinità e trasparenza nella formazione della prova.

Il decreto non contiene norme emergenziali o dettate dall'emozione per fatti delittuosi recentemente accaduti. Molte delle sue scelte nascono dai suggerimenti della Commissione parlamentare antimafia, rappresentano l'attuazione di istanze provenienti dagli operatori del settore o lo sviluppo degli interventi della Corte costituzionale; oppure ancora sono la traduzione della vive richieste provenienti dagli organi di polizia talora impossibilitati ad intervenire per l'inadeguatezza delle vigenti normative rispetto al fenomeno o ai fatti da «prevenire e reprimere».

In questo contesto vanno interpretate tutte le disposizioni contenute nel provvedi-

mento: in specie quelle che nei titoli III e IV si volgono a ridisciplinare le materie delle collaborazioni processuali e dei benefici penitenziari escludendo, nella sostanza, la concessione di questi laddove non vi sia stata «collaborazione» e, all'inverso, sollecitando tale condotta mediante appositi nuovi istituti ovvero ad essa accompagnando la previsione di un trattamento differenziato di sintomatica valenza.

Ma in questo contesto, vanno lette anche le modifiche processuali cui è dedicato il titolo I del decreto ed alle quali è dedicata la rapida illustrazione che segue.

2. È certo che le difficoltà e complessità di accertamento dei delitti di criminalità organizzata, per un verso, e l'impegno costituzionale di mantenere la risposta delle istituzioni sul terreno giudiziario secondo i principi democratici, per altro verso, impongono allo Stato di intervenire garantendo prima di tutto la reale operatività dei meccanismi giudiziari.

Impongono, cioè, di eliminare senza esitazione e senza ulteriori ritardi, ogni ostacolo che rallenti le indagini per i delitti di mafia, rivedendo quelle parti della legislazione che l'esperienza ha dimostrato di scarsa efficacia; impongono di adattare i tempi e gli snodi processuali alle difficoltà di accertamento che spesso paralizzano l'opera della polizia giudiziaria e dei magistrati inquirenti; impongono infine di ricambiare gli stessi rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero stimolando, nel contempo, le forme di collaborazione e potenziando le misure e gli interventi preventivi.

Nella sostanza, si tratta di intervenire ampliando gli spazi dell'attività di indagine nei «procedimenti di mafia» e adeguando il processo alle reali esigenze dell'acquisizio-

ne probatoria: rendendo quindi meno «fruttuose» le attività intimidatorie troppe volte poste in essere, nei processi alla criminalità di stampo mafioso, per la mitezza delle sanzioni inflitte ai falsi o reticenti testimoni ovvero per la esasperata tendenza del modello accusatorio a rendere inutilizzabile ai fini del decidere qualsiasi acquisizione compiuta dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.

3. Sotto quest'ultimo aspetto, le previsioni del decreto rappresentano solo il logico sviluppo delle conclusioni cui appena qualche giorno prima del provvedimento era pervenuta la Corte costituzionale dichiarando l'illegittimità di alcune norme che impedivano al giudice di avvalersi, per la sua decisione, di dichiarazioni presenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma il cui contenuto non era stato ribadito nel giudizio dibattimentale.

Com'è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità:

a) dell'articolo 500, comma 3, del codice di procedura penale, riguardante il valore probatorio della dichiarazione utilizzata per la contestazione (sentenza n. 255 del 18 maggio-3 giugno 1992);

b) dell'articolo 500, comma 4, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi 1 e 2, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (sentenza n. 255 del 18 maggio-3 giugno 1992);

c) dell'articolo 513, comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone imputate in procedimenti connessi, qualora esse si avvalgano della facoltà di non rispondere (sentenza n. 254 del 18 maggio-3 giugno 1992).

Si tratta di decisioni di grande rilievo che toccano profili importanti del processo quale è delineato nel codice del 1988 e che tendenzialmente convalidano la correttezza anche costituzionale delle finalità sottese al

decreto. Significativo è, in proposito, quel passaggio della sentenza n. 255 del 1992 nel quale si sottolinea l'irragionevole esclusione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal novero degli atti utilizzabili per la decisione del giudice. «La norma» dell'articolo 500, comma 3, del codice di procedura penale, si legge nella sentenza, «istituisce pertanto una irragionevole regola di esclusione che, non solo può giocare così a vantaggio come a danno dell'imputato, ma è suscettibile di ostacolare la funzione stessa del processo penale proprio nei casi nei quali si fa più pressante l'esigenza della difesa della società dal delitto, quando per di più il ricorso all'intimidazione dei testimoni si verifica assai di frequente».

Ebbene, proprio il principio affermato dalla Corte secondo il quale non può consentirsi, specie in processi di grande portata sociale, la dispersione di elementi probatori utili all'accertamento della verità, ispira alcune delle più importanti previsioni del decreto in materia di modifiche al codice di procedura penale: come quelle che incidono sugli articoli 210, 238, 468, 503 e 512.

Superfluo aggiungere che si tratta di modifiche che in grande parte contrastano con le direttive della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, e per le quali, pertanto, non poteva essere praticato il ricorso all'agile procedura dell'articolo 7 della indicata legge di delega e la cui introduzione nel sistema non poteva, per l'inverso, avvenire se non mediante la decretazione di urgenza: tanto più necessitata se si pensa alle difficoltà di inizio della XI legislatura.

4. Venendo ora ad una schematica disamina delle disposizioni del titolo I, può dirsi che, l'articolo 1, al comma 1, del decreto-legge, consente di evitare la obbligatoria citazione dei «testimoni diretti» che risiedono all'estero. Può essere utilizzata per la citazione dei «pentiti», ma anche, secondo quanto auspicato da tutte le autorità giudiziarie, nei normali processi quando la parte lesa è straniera e risulta tornata nel suo paese di origine (si pensi ai casi delle

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

straniere violentate o dei turisti rapinati o «scippati»). In questi casi ci si può limitare all'esame del testimone indiretto (specie polizia giudiziaria) ove nel precedente apprezzamento del giudice non sia assolutamente necessario l'esame della fonte diretta.

La soppressione del comma 2 dell'articolo 207, ferma restando la disciplina del divieto di arresto del testimone in udienza (articolo 476, comma 2), è intesa a rendere possibile al giudice del dibattimento di investire seduta stante il pubblico ministero dei profili di rilevanza penale connessi alla deposizione del testimone. La soppressione è in linea con la nuova disciplina sostanziale della falsa testimonianza di cui al capo I del titolo II del decreto.

In ordine all'articolo 2, va premesso che nel decreto-legge più norme modificatrici del sistema processuale attengono all'esame o all'interrogatorio degli imputati di reati connessi. Ciò dipende dal fatto che nei processi di criminalità organizzata la figura dell'imputato di reato connesso o collegato presenta grande rilievo (si tratta infatti nei casi più consueti dei cosiddetti «pentiti» che rendono dichiarazioni in vari processi perchè a conoscenza della gran parte dei fatti ascrivibili alla organizzazione).

Si è pertanto ritenuto necessario dettare al riguardo una nuova e completa disciplina che, per un verso, evita gravi questioni interpretative talora sorte e, per l'altro, si adegua alla sentenza n. 254 del 1992 della Corte costituzionale, agevolando poi le modalità di acquisizione nei vari processi delle dichiarazioni già rese dai «pentiti» (impedendo quindi che questi debbano essere continuativamente chiamati a deporre spesso sulle medesime circostanze). Più in particolare, la disposizione chiarisce le modalità di citazione dell'imputato di reato connesso (analoghe a quelle dei testimoni) e le modalità di utilizzazione delle sue dichiarazioni (come se fossero quelle dell'imputato).

Il comma 2 è solo un adeguamento tecnico.

Si ricorda che la necessità di prevedere una più attenta disciplina delle dichiarazioni

dei «pentiti» era stata sollecitata anche dalla Commissione parlamentare antimafia.

5. Le modalità di acquisizione e di valutazione della prova formatasi nell'ambito di altri procedimenti penali, regolate dall'articolo 238 del codice di procedura penale, hanno costituito oggetto di notevoli critiche in specie con riferimento ai processi per reati di criminalità organizzata, nei quali l'istituto potrebbe trovare larga applicazione se non fosse circoscritto nei rigorosi limiti previsti attualmente dalla norma citata. Tali limiti paralizzano in concreto la funzionalità dell'istituto.

La prestazione del consenso delle parti, richiesto per l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento, è infatti circostanza infrequente, per l'ovvio interesse dell'imputato ad «azzerare» prove che frequentemente risultano a suo carico.

Ciò determina l'usura delle fonti di prova, suscita problemi di cooperazione internazionale e cagiona l'inevitabile allungamento dei tempi dibattimentali.

Conseguentemente, in linea con le risoluzioni della Commissione parlamentare antimafia, il comma 1 dell'articolo 3 del decreto novella l'articolo 238 del codice di procedura penale e, da un lato, abolisce il regime del «doppio consenso», dall'altro rende esplicito che gli atti di altri procedimenti di cui è consentita l'acquisizione sono anche quelli ad irripetibilità sopravvenuta. La previsione del comma 2 dello stesso articolo 3 consente l'acquisizione - a fini probatori - di sentenze irrevocabili (si pensi a quella del maxi-processo di Palermo) evitando, come ora accade, di dover ogni volta «ricostruire in dibattimento» quanto già emerso e definito in altri (anche tale suggerimento era stato formulato dalla Commissione parlamentare antimafia).

Il comma 3 si muove sempre nella prospettiva di evitare l'usura delle fonti di prova, limitando l'introduzione della prova orale ai casi di effettiva necessità.

Il comma 4 esprime un'esigenza di mero coordinamento formale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. La disposizione dell'articolo 4 è prevalentemente finalizzata a potenziare l'attività a iniziativa della polizia giudiziaria.

I commi 1 e 2 ampliano l'attività di polizia giudiziaria e indirettamente consentono un ragionevole prolungamento del *dies a quo* per il computo dei termini di indagini.

Si è previsto, infatti, che la polizia giudiziaria noti il pubblico ministero (salvo casi di particolare gravità o di compimento di atti garantiti) «senza ritardo» (anziché entro quarantotto ore dall'acquisizione della notizia di reato) e possa compiere comunque, anche dopo l'informativa e le direttive impartite dal pubblico ministero, attività d'iniziativa. È apparso comunque necessario imporre alla polizia giudiziaria l'onere della immediata informativa nei casi in cui la notizia di reato riguardi taluna delle fattispecie previste dall'articolo 275, comma 3, e in ogni caso di urgenza.

Inoltre si ripristina (nel comma 3) la facoltà della polizia giudiziaria di assumere «dichiarazioni spontanee» utili ai fini delle indagini e del giudizio (non solo dibattimentale) anche senza l'assistenza del difensore. La facoltà era già prevista nella stesura originaria del codice, ma fu successivamente espunta dalla Corte costituzionale per «eccesso di delega» e quindi, per ragioni non sostanziali. Si afferma espressamente la legittimazione della polizia giudiziaria all'interrogatorio dei cosiddetti pentiti (comma 4, lettera b) (sul quale la polizia giudiziaria può già testimoniare o che può essere anche acquisito se sopravviene l'impossibilità di ripetizione) (articoli 195, comma 4, e 512 del codice di procedura penale nella formulazione novellata dall'articolo 8, comma 2). Si modifica adeguatamente il regime di documentazione degli atti della polizia giudiziaria in relazione all'ampliamento della loro utilizzabilità (conseguente alla sentenza n. 254 del 1992 della Corte costituzionale) (articolo 4, comma 5).

Aderendo alle richieste formulate da autorità giudiziarie impegnate nella trattazione di procedimenti di criminalità organizzata, si è poi ritenuto di modificare l'articolo 380 prevedendo che anche per la

semplice partecipazione ad una associazione di tipo mafioso sia obbligatorio l'arresto in flagranza; mentre sino ad ora per tale ipotesi delittuosa era prevista la sola «facoltà» di arresto. La modifica permette, del tutto ragionevolmente, di poter utilizzare, in un procedimento per il riferito delitto, i risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento (articolo 270 del codice di procedura penale) (articolo 4, comma 6).

L'intera disciplina è stata rielaborata tenendo conto della programmata necessità di informatizzazione dei registri delle notizie di reato al fine di agevolare i compiti della polizia giudiziaria e di consentire una adeguata circolazione delle informazioni contenute sul registro delle notizie di reato (articolo 4, comma 7).

7. Nel quadro del più ampio regime di utilizzazione processuale degli atti di indagine scaturito dai recenti interventi della Corte costituzionale e in vista di un più coerente assetto di tale regime, al fine di evitare, specie nei procedimenti di criminalità organizzata, il rischio di dispersione o di possibile inquinamento dei risultati della attività di indagine, sono state introdotte modifiche agli articoli 360 e 362.

Quanto all'articolo 360 (comma 1 dell'articolo 5), infatti, si è ritenuto di consentire l'utilizzazione degli accertamenti tecnici «non ripetibili», esperiti nonostante l'espressa riserva dell'indagato di promuovere incidente probatorio, ai fini dei giudizi speciali (alternativa, questa, agevolmente ipotizzabile specie nei casi di collaborazione con la giustizia).

D'altra parte, fondandosi questi giudizi (ad esempio, giudizio abbreviato, «patteggiamento») sull'accordo delle parti, l'utilizzazione di tali accertamenti ben si giustifica, anche perchè il relativo regime finisce per essere equivalente a quello previsto per gli atti di indagine non garantiti in genere e per gli accertamenti di cui all'articolo 359 in specie.

Le modifiche apportate all'articolo 362 mirano, invece, ad assimilare la capacità, le incompatibilità e gli obblighi - fra i quali, in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolare, quello di dire la verità - dei soggetti esaminati dal pubblico ministero alle previsioni dettate in tema di testimoni. Ciò essenzialmente per tre ordini di ragioni.

Da un lato a seguito della sentenza n. 255 del 1992 della Corte costituzionale, tali dichiarazioni possono ora costituire prova, in dibattimento, dei fatti in essa affermati; dall'altro, il regime si salda alle nuove previsioni dettate in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia; sotto un terzo profilo, infine, diritti e doveri che caratterizzano la posizione di chi viene esaminato in un procedimento penale devono essere sostanzialmente identici, a prescindere dal fatto che la persona esaminata rivesta o meno formalmente la «qualità» di testimone.

Le modifiche apportate all'articolo 370 rendono più funzionale ed elastica l'attività di indagine, consentendo la delega alla polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero anche per l'interrogatorio e per il confronto interessanti la persona sottoposta alle indagini.

Nel comma 4 si è inteso adeguare, anche per il pubblico ministero, il regime di documentazione degli atti in relazione all'ampliamento della utilizzabilità dei medesimi.

8. L'articolo 6 del decreto-legge individua i nuovi termini delle indagini preliminari.

Il termine delle indagini per i reati più gravi (omicidio volontario, rapina aggravata, estorsione aggravata, reati terroristici, detenzione di armi e di ingente quantità di stupefacenti) è di un anno (anzichè sei mesi). Il termine di un anno può essere prorogato fino a diciotto mesi o, per i reati caratterizzati da «mafiosità», fino a due anni.

La proroga delle indagini è disposta dal giudice per le indagini preliminari in assenza di contraddittorio quando si tratta dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale (reati «mafiosi»: articolo 416-bis del codice penale, associazione di tipo mafioso; delitti commessi avvalendosi delle condizioni di

cui all'articolo 416-bis del codice penale o per agevolare tale associazione, articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti, associazione per il traffico di stupefacenti).

Nel comma 4 si è previsto che le rogatorie all'estero vadano *ab origine* nel fascicolo per il dibattimento.

Le disposizioni dei nuovi commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 468 (articolo 7 del decreto-legge) sono dettate dalla necessità di evitare superflue attività dibattimentali: la prima tende ad ancorare il diritto alla prova a una esigenza di una concreta necessità di riesame di una persona già escussa in altri procedimenti o in sede di incidente probatorio; la seconda serve ad imporre che anche per gli imputati in procedimenti connessi viga il principio della possibilità di una loro citazione solo in presenza di una precisa indicazione delle circostanze su cui devono deporre.

La previsione del nuovo articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è dettata dalla intuibile esigenza di salvaguardare l'immagine delle persone che, per la collaborazione prestata alla giustizia, si trovano esposte al rischio di ritorsione. La possibilità di un esame a distanza, già da tempo utilizzato in altri Paesi, è lo strumento che meglio soddisfa le accennate esigenze e salvaguarda, al tempo stesso, l'oralità e la dinamica probatoria tipiche del contraddittorio dibattimentale.

9. L'articolo 8 modifica il regime delle contestazioni nell'esame delle parti private (comma 1), ed è conseguente alla facoltà ora accordata al pubblico ministero di delegare la polizia giudiziaria anche all'interrogatorio e al confronto interessanti l'indagato.

La modifica all'articolo 512 (comma 2) rende utilizzabili probatoriamente, tra gli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione in dibattimento, anche quelli assunti dalla polizia giudiziaria.

La modificazione si rende tanto più necessaria a seguito della nota sentenza n. 24 del 1992 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudi-

ziaria (articolo 195, comma 4). Nei casi, infatti, in cui non è più possibile l'assunzione del testimone «diretto», è necessario quanto meno offrire al giudice un elemento documentale di riscontro e di verifica rispetto alla narrazione *de relato* del testimone-polizia giudiziaria.

10. Il divieto di espatrio contenuto nell'articolo 9 rappresenta una cautela naturalmente accessoria all'applicazione delle più gravi misure coercitive previste dal codice. La disposizione del nuovo comma 2-bis dell'articolo 281 del codice di procedura penale tende ad evitare che, per inerzia o dimenticanza, persone raggiunte da misure cautelari possano liberamente espatriare senza alcun controllo giudiziale.

La nuova disposizione contenuta nell'articolo 10, che rende computabile il periodo di custodia cautelare all'estero ai soli fini della durata complessiva (articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale), tiene conto del fatto che le fasi antecedenti alla procedura di estradizione sfuggono alla disponibilità dello Stato italiano. L'introduzione di una norma del genere era stata sollecitata più volte, e con determinazione, dai Paesi che ci offrono cooperazione internazionale. Da questi è venuta la richiesta di poter fruire di maggior tempo per lo svolgimento delle procedure estradizionali.

11. L'articolo 11, che integra il capo I del titolo II, reca disposizioni che riproducono parte di quelle che hanno già formato oggetto di un disegno di legge governativo (atto Camera n. 5390) presentato nella scorsa legislatura (il 22 gennaio 1991) e assumono carattere di necessità e urgenza in rapporto alla opportunità di salvaguardare adeguatamente la genuinità della prova specie nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Infatti, in un processo che, come quello attuale, consente la formazione diretta della prova prevalentemente in dibattimento occorre impedire che, godendo di sostanziale impunità, chiunque potesse falsamente rendere dichiarazioni consentendo così l'assoluzione anche di imputati di gravi reati.

È quindi da notare, in proposito, che l'articolo 11 del decreto pur non trascurando l'essenziale rilievo che la genuinità della prova assume specie nei procedimenti riguardanti fatti di criminalità organizzata, ove le fonti di prova sono sovente esposte al pericolo della intimidazione o a blandizie subornative, esce al di fuori di qualsiasi ambito di tipo «emergenziale» per porsi, invece, quale coerente ed organico riassetto di una categoria di reati che offendono valori di rango costituzionale. Il tutto, a ben guardare, in piena aderenza ad un concorrere di qualificate istanze volte a modificare una normativa ritenuta, ormai, unanimemente inadeguata. Sotto questo profilo merita, in particolare, di essere richiamato il documento approvato nella seduta del 19 settembre 1990 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e dalle altre associazioni criminali similari, ove si afferma la necessità di «provvedere sollecitamente alla ristrutturazione dei delitti contro l'attività giudiziaria approntando specifici strumenti di tutela per garantire il corretto svolgimento delle indagini preliminari e rimodellando le attuali norme del codice penale per salvaguardare l'integrità, la genuinità, la veridicità della prova secondo l'assetto delineato dal nuovo codice di procedura penale» (Doc. XXIII, n. 23, della X legislatura, pag. 101).

Scendendo all'esame delle singole disposizioni, con il comma 2 si è inteso inasprire sensibilmente le pene previste per il reato di falsa testimonianza stabilendo per esso un tetto di pena che rende, fra l'altro possibile, l'adozione di misure coercitive a danno del teste falso o reticente. Con il comma 1 si è inteso fornire una adeguata «tutela» penale all'attività di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Come osservato, infatti, dalla Commissione antimafia nel richiamato documento, l'attuale vuoto normativo che scaturisce dalla impossibilità di applicare all'attività del pubblico ministero reati che - come la falsa testimonianza - postulano la «presenza» del giudice, per un verso genera il pericolo che «comportamenti lesivi di un

fondamentale interesse, quale è quello all'acquisizione della prova, siano privi di sanzione», mentre, sotto altro profilo, fornisce un «incentivo al gigantismo di una fattispecie dagli incerti confini, come il favoreggiamento personale, che tra l'altro è punito con la reclusione sino a quattro anni, maggiore rispetto alla falsa testimonianza».

Alla luce di tali ineccepibili rilievi si è pertanto ritenuto di prefigurare una nuova ipotesi di delitto, da collocare quale articolo 371-bis del codice penale, che, modellandosi sulla falsariga del reato di falsa testimonianza, punisce chi rende dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria nel corso di un procedimento penale. È di tutta evidenza, che le informazioni che la persona è chiamata a fornire al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, pur non assumendo la caratura di un esame testimoniale, non sono certo relegabili negli angusti confini di un «nulla» processuale: sulla base di quelle informazioni, infatti, può essere ad esempio disposta una misura cautelare, emesso il provvedimento che dispone di giudizio o, all'inverso, la sentenza di un luogo a procedere o lo stesso decreto di archiviazione; ma, ciò che più fa risaltare le informazioni rese al pubblico ministero, è la possibilità che le stesse vengano utilizzate ai fini di un giudizio di pieno merito, come accade, dopo le contestazioni, nel giudizio ordinario ovvero allorchè il procedimento venga definito allo stato degli atti con il rito abbreviato.

Raccordata al tema della prova, anche se in una prospettiva del tutto particolare, è la disposizione del comma 3, che mira a introdurre, quale articolo 374-bis del codice penale, una nuova fattispecie volta a punire talune falsità in dichiarazioni o attestati destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria. Il dato di partenza che ha costituito un significativo spunto di riflessione è offerto dalla nuova e più ampia configurazione che nel codice di procedura penale ha ricevuto la nozione di prova e del relativo oggetto, posto che, accanto alla tradizionale prova sui fatti per così dire,

«sostanziali», l'articolo 187, comma 2, individua quale possibile oggetto di prova anche i fatti «dai quali dipende l'applicazione di norme processuali». Ecco che, allora, una vasta area prima indistinta ed affidata alla talora fluttuante «casistica» giurisprudenziale, entra significativamente a pieno titolo fra le disposizioni generali sulla prova, con tutto quel che ne consegue sul piano dei diritti, dei mezzi e, soprattutto, della necessità di assicurare la genuinità delle prove anche quando queste prendano ad esclusivo riferimento i «fatti processuali». Le esigenze che si intendono soddisfare sono, quindi, di un duplice ordine: da un lato, ricomprendere tra i delitti contro l'Amministrazione della giustizia ipotesi di falsità che direttamente incidono su una realtà squisitamente «processuale», evitando in tal modo di fare appello a figure tradizionalmente iscritte nel novero dei delitti contro la fede pubblica, così da segnalare il prevalente risalto che assume, quale specifico valore protetto, la «fede processuale»; sotto altro profilo, poi, delineare un armonico regime sanzionatorio volto a garantire la genuinità della prova, qualunque ne sia il relativo oggetto. In una simile prospettiva si ritiene possano essere adeguatamente prevenute condotte fraudolente, non rare nella pratica, e che incidono negativamente su aspetti tutt'altro che marginali del processo: si pensi, in proposito, a falsi certificati medici prodotti per ottenere il rinvio del processo o all'uso di falsa documentazione prodotta per conseguire provvedimenti di libertà ovvero, ancora, alla esibizione di «compiacenti» dichiarazioni di disponibilità a offrire attività lavorativa rilasciate al fine di ottenere benefici di vario genere.

Accanto alla fattispecie comune, una specifica ipotesi di reato proprio viene poi prevista nel secondo comma dell'introducendo articolo 374-bis, ove si stabilisce una pena più grave - non a caso uguale a quella stabilita per il reato di falsa testimonianza - qualora il fatto sia stato commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Con il comma 4 è stato riformulato l'articolo 375 del codice penale, che fissa un differenziato regime di circostanze aggravanti stabilite per i casi in cui, dalle diverse ipotesi di «falsità processuale», sia derivata una condanna alla reclusione o all'ergastolo: tra le ipotesi di falso è stata ovviamente inserita quella prevista dall'articolo 371-bis mentre le diverse «fasce» di aggravamento sono state calibrate in funzione della più elevata pena prevista per le figure base. Il meccanismo che ne deriva finisce quindi per determinare effetti analoghi a quelli che scaturiscono dalle aggravanti previste in tema di calunnia dall'articolo 368 del codice penale.

Le profonde innovazioni introdotte dal nuovo codice di procedura penale in tema di articolazione delle fasi del procedimento, la scomparsa del giudizio immediato per la falsa testimonianza, nonché l'introduzione della figura delle false informazioni, hanno reso indispensabile riformulare il primo comma dell'articolo 376 del codice penale, lasciando peraltro inalterata la tradizionale non punibilità del colpevole qualora questi tempestivamente ritratti il falso e manifesti il vero. Con il comma 5, quindi, si è stabilito che i responsabili dei delitti di cui agli articoli 371-bis, 372 e 373 del codice penale non sono punibili se, nel corso del procedimento in cui hanno reso le dichiarazioni o prestato il loro ufficio, ritrattano il falso e manifestano il vero, purchè ciò avvenga «non oltre la chiusura del dibattimento». È evidente che laddove il procedimento sia definito prima della fase dibattimentale, ad esempio in sede di archiviazione, di udienza preliminare o a seguito di una sentenza «anticipata» a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, la ritrattazione per essere produttiva di effetti quale causa di non punibilità, deve intervenire prima che il procedimento abbia raggiunto il relativo epilogo.

Il nuovo codice di procedura penale ha riguardato con notevole preoccupazione la possibilità che le fonti di prova possano subire pericoli di inquinamento, non solo per condotte intimidatorie ma anche per

quelle di tipo subornativo, al punto da aver apprestato, proprio per simili eventualità, uno strumento che consente eccezionalmente l'assunzione anticipata delle prove esposte a rischi di tal genere: vale a dire l'incidente probatorio (confronta articolo 392, comma 1, lettere b), c) e d) del codice di rito). In una linea, quindi, che tende a scongiurare qualsiasi perturbamento alla genuinità delle prove, ben si spiega, da un lato, l'inasprimento delle sanzioni previste per il delitto di subornazione (comma 6), dall'altro l'inserimento, quali soggetti passivi, di tutti coloro che possono essere indotti a commettere i reati di cui agli articoli 371-bis, 372 e 373, proprio perchè chiamati ad un dovere di «verità» nei confronti dell'Amministrazione della giustizia. Il comma 7, infine, riformula l'articolo 384 del codice penale, inserendo fra i casi di non punibilità che rimangono peraltro strutturalmente inalterati, la nuova figura prevista dall'articolo 371-bis, posto che anche per la persona chiamata a rendere informazioni al pubblico ministero, valgono, a norma dell'articolo 362 del codice di procedura penale, le medesime facoltà e gli stessi divieti stabiliti per i testimoni dagli articoli 199-203 del medesimo codice.

12. L'articolo 12, che integra il capo II del titolo II, mira a limitare (commi 1-3) la quantità di munizioni acquistabili da parte dei privati vietando altresì l'impiego delle munizioni «ad espansione» per il munizionamento delle armi comuni da sparo; inoltre reca (commi 4 e 5) l'obbligo per gli armaioli e i rivenditori di esplosivi di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza i dati relativi agli acquisti giornalieri di armi od esplosivi stabilendo anche le modalità di conservazione dei registri degli armaioli in conformità alla normativa comunitaria. I commi da 7 a 10 pongono nuovamente un limite al numero massimo di armi da caccia detenibile.

13. Il titolo III detta nuove norme che intendono assicurare la più efficace protezione nei confronti di coloro che collaborano con la giustizia. Il tema, come è ovvio, è

di centrale rilievo e permea gran parte degli istituti che il decreto, di cui si chiede la conversione, ha introdotto o modificato.

Incisivamente, si è da più parti affermato che il crimine associato determina, quale naturale frutto del suo divenire, il criminale dissociato: ma la generale validità dell'assunto ammette tante variabili quante sono le singole contingenze storiche, sociali e culturali in cui il fenomeno della criminalità organizzata può esprimersi. Tentare, quindi, improponibili parallelismi con la triste esperienza maturata negli anni del terrorismo, sarebbe quanto mai azzardato, ancora prima che sterile, dal momento che le diverse realtà organizzative che perseguivano finalità eversive in nulla sono accumulabili, se non per la ferocia degli atti, alle associazioni di stampo mafioso, nelle quali è totalmente assente qualsiasi venatura di idealità, anche se distorta. Ciò rende ragione del perchè non avrebbe più alcuno spazio logico il riprodursi di polemiche fiorite a margine della cosiddetta legislazione di emergenza, allorchè la particolare situazione venutasi a creare indusse il Parlamento ad elargire taluni benefici in favore dei terroristi «pentiti». La dialettica politica che allora si generò prendeva infatti a riferimento un tessuto ambientale che, a torto o a ragione, poteva pur sempre essere riguardato secondo prospettive ideologicamente diversificate. Mafia, camorra e crimine organizzato non ammettono, invece, «letture» diverse: se il terrorismo poteva essere e fu sconfitto anche «politicamente», le associazioni delinquenziali che impervervano in aree sempre più estese del territorio nazionale e che pretendono di esercitare i poteri tipici di un «anti-Stato» vanno repressi senza tentennamenti e senza la pavida ricerca di spazi di mediazione che farebbero ineluttabilmente crollare la fiducia dei cittadini nei propri rappresentanti istituzionali.

Le particolari norme, dunque, che mirano a stimolare la dissociazione dal crimine e a proteggere adeguatamente quanti collaborano fattivamente con la giustizia, segnalano, secondo la convinta linea perseguita dal Governo, un deciso cambiamento di

rotta: collaborazione e benefici, infatti, non si spiegano solo secondo la logica del *do ut des*, anche se la collaborazione è certo importante per conoscere «dall'interno» fatti, persone, programmi e strutture associative. Non è solo il contributo più o meno significativo alle indagini a costituire il fulcro dell'intervento governativo. Ciò che le norme hanno inteso esprimere è che, attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare *per facta concludentia* di esserne uscito, senza, quindi, che possa annettersi rilievo ad atteggiamenti di ambigua respiscenza individuale che l'esperienza quotidiana ha dimostrato essere troppo labili per poter reggere all'onda d'urto di organizzazioni che di spazi, ai propri sodali, ne hanno sin qui lasciati ben pochi.

La via del ravvedimento operoso, dunque, è aperta a tutti, ma secondo una linea che deve essere rigorosa e al tempo stesso coerente con le esigenze di uno Stato democratico; davanti un'aggressione che ha raggiunto livelli ormai assolutamente intollerabili, le scelte devono essere chiare ed inequivoche: o continuare a percorrere le vie della criminalità organizzata o scegliere la strada della società civile che con quelle vie si pone necessariamente in rotta di collisione.

Tutti gli istituti per così dire premiali che assistono la posizione di quanti collaborano con la giustizia, si giustificano, quindi, quali misure precipuamente volte a realizzare, nel particolare quadro in cui il presente provvedimento si iscrive, il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, proprio perchè è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare.

Le previsioni del decreto in materia di «collaborazione» si incentrano sia in attività «sollecitatorie» sia in sconti processuali (del tipo di quelli già esistenti) sia, e in specie, nella possibilità, per chi collabora, di fruire di benefici penitenziari davvero significativi e di adeguata protezione o assistenza.

Le modifiche apportate al sistema processuale sono state rivolte, come si è visto, a prevedere in particolare un regime di tutela delle dichiarazioni del «pentito» dal pericolo di inquinamenti o di «usura».

Quelle in materia penitenziaria (articolo 13, comma 2, che ha introdotto l'articolo 13-ter nel decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991; articolo 15 per l'esclusione di benefici penitenziari) si rivolgono invece a creare un sistema che per un verso esclude dai benefici i condannati dei più gravi reati e, per l'altro prevede agevolazioni di grande momento per i condannati di quegli stessi reati che si siano indotti alla collaborazione. Agevolazioni cui si accompagna l'agile adozione di provvedimenti di protezione (articolo 15, comma 1).

Naturalmente, specie per questa prima fase applicativa, si è previsto che la collaborazione debba essere validamente e riservatamente sollecitata da organismi specializzati; e proprio in tale ottica si spiega la disposizione dell'articolo 16 sui colloqui investigativi con detenuti.

Le norme che qui si commentano specificamente tendono ad estendere ai collaboratori della giustizia che si trovano in regime di espiazione della pena o che devono esservi sottoposti, le misure di protezione stabilite dal citato decreto-legge n. 8 del 1991 a favore dei medesimi soggetti nel corso del procedimento penale a loro carico.

L'articolo 13-ter consente in particolare che le persone ammesse allo speciale programma di protezione godano dei benefici carcerari addirittura in deroga agli stessi limiti di pena previsti dalle vigenti disposizioni.

Il che vuol dire, in altre parole, che, fermo il programma anche immediato di protezione, i collaboratori «mafiosi» possono in realtà godere anche immediatamente di benefici penitenziari.

Naturalmente il godimento di tali benefici è stato subordinato ad una procedura rigorosa, affidata ad organi particolarmente qualificati e centralizzati.

Con il comma 1 dell'articolo 13 s'intende poi estendere la sfera di applicazione di

misure provvisorie che, in attesa della definizione dell'iter relativo all'approvazione del programma di protezione, possono essere adottate in sede giudiziaria in riferimento a persone detenute o internate.

Con i commi 3 e 4 del medesimo articolo sono infine inserite nel decreto-legge n. 8 del 1991 alcune previsioni complementari ad una corretta attuazione del predetto programma. Significativo, in proposito, appare il comma 3 che vieta ai «collaboratori» di rendere dichiarazioni ad autorità diverse da quelle di polizia o giudiziarie.

14. Le nuove disposizioni dettate in tema di ordinamento penitenziario, mentre, per un verso, costituiscono il naturale sviluppo di quella linea di fermezza inaugurata con l'emanazione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1992, n. 203, rappresentano, sotto altro profilo, emblematica attuazione delle linee portanti dell'intervento governativo intese a stimolare la collaborazione con la giustizia, alla quale, come già è stato accennato, si è inteso anettere una specifica funzione di emenda.

A una disciplina di maggior rigore sono anzitutto improntate le modifiche introdotte all'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, essendosi ritenuto di dover escludere dai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per un congruo periodo quanti, avendo posto in essere una condotta punibile a titolo di evasione, abbiano in tale periodo commesso un delitto doloso. È la stessa coscienza collettiva, d'altra parte, ad avvertire come intollerabile il reiterarsi di benefici in capo a chi ha mostrato di avvalersene per commettere dei crimini, facendo così venire meno a quella funzione risocializzatrice che quei benefici dovrebbero assecondare.

Nello stesso ambito si collocano anche i significativi emendamenti apportati all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (articolo 15). Nei confronti dei condannati per taluno dei delitti indicati nella prima parte del comma 1, infatti, il lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alternative alla detenzione possono essere concessi solo nei confronti di coloro che, avendo scelto di collaborare con la giustizia, abbiano dimostrato per questa via di essere usciti da qualsiasi circuito criminale e di aver optato per la linea dell'emenda attraverso l'unica condotta che concretamente la assevera: vale a dire «l'antagonismo» rispetto a quegli stessi ambienti che avevano assecondato il suo ingresso nel mondo del crimine organizzato. Tutto ciò comporta, evidentemente, la immediata operatività delle nuove e più rigorose previsioni, restando altrimenti in gran parte frustrata l'efficacia delle misure che il decreto, di cui si sollecita la conversione, ha inteso adottare.

Le specifiche esigenze di investigazione, sicurezza e prevenzione connesse ad un fenomeno tanto vasto e composito, quale è quello della criminalità organizzata, giustificano e spiegano, al tempo stesso, l'articolata disciplina dettata dall'articolo 16 in tema di colloqui investigativi. Si tratta di previsioni che se, da un lato, postulano un quadro di doverose cautele rese necessarie dalla delicatezza del tema, consentono ai diversi organismi autorizzati di acquisire elementi indispensabili ai fini di un efficace svolgimento delle funzioni di istituto.

In particolare la norma contenuta nell'articolo 16 legittima il personale della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) e dei servizi centrali e interprovinciali ad avere colloqui investigativi con detenuti o condannati previa autorizzazione del pubblico ministero ovvero, se si tratta di soggetti diversi dagli «indagati», del Ministro di grazia e giustizia. Il personale di polizia può accedere anche senza autorizzazione allorchè esistano situazioni di particolare urgenza attestata dal Ministro dell'interno o, su delega dello stesso, dal Capo della polizia (comma 3).

Nel comma 3, inoltre, si è prevista la possibilità del procuratore nazionale antimafia di accedere nell'istituto in vista dell'esercizio effettivo ed efficace di quelle finalità di impulso e coordinamento attribuitgli dal codice di procedura penale.

Inoltre si è adeguata alla nuova previsione anche quella che attualmente legittima l'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa ad avere colloqui con detenuti.

Anche l'Alto commissario potrà procedere ai colloqui senza autorizzazione quando vi è particolare urgenza da lui stesso attestata.

Nell'articolo 17 è previsto il potenziamento, per duemila unità, dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria in considerazione del rilevante aumento del numero dei detenuti avutosi in questi ultimi tempi e dei più gravosi e complessi compiti assegnati al Corpo stesso. La norma contiene anche disposizioni sul reclutamento per la prima copertura dei detti posti e per la formazione professionale degli agenti così reclutati.

Al fine di consentire gli adeguati controlli, con l'articolo 18 si è previsto l'obbligo, per i direttori degli istituti penitenziari, di dare comunicazione al magistrato di sorveglianza, al questore ed all'autorità di polizia, di tutte le dimissioni dal carcere, ancorchè temporanee.

La disposizione contenuta nell'articolo 19 reintroduce il noto *ex* articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, norma che operava solo per casi eccezionali di rivolta o, comunque, di emergenza.

La disposizione di cui all'articolo 20 prevede un collegamento informatico tra il centro elaborazione dati dell'amministrazione penitenziaria e quello del dipartimento della pubblica sicurezza. Le modalità e i criteri secondo cui realizzare tale collegamento verranno definite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno.

15. Il titolo V contiene una disposizione di adeguamento della norma sulle applicazioni dei magistrati alle esigenze di svolgimento dell'attività requirente in procedimenti di particolare complessità. In questi casi - fermo restando il divieto di svolgere attività giudicante, per il magistrato applicato - si è ritenuto necessario consentire

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'applicazione, per processi specificamente individuati di magistrati degli uffici requiranti.

Il comma 2 precisa che i pubblici ministeri, anche se applicati prima del presente decreto, possono procedere alla trattazione di procedimenti di cui è prevista una lunga durata.

16. Nel titolo VI sono state inserite le disposizioni concernenti le misure di prevenzione.

La disposizione di cui all'articolo 22 è finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione del sequestro d'urgenza dei beni sottoponibili a confisca nei confronti degli indiziati di appartenenza alla criminalità organizzata, oltre alla ipotesi già oggi prevista *sub* articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 575 del 1965, per realizzare un effetto immediato e «di sorpresa» ad evitare dispersioni dei beni nei tempi tecnici per l'adozione del provvedimento del collegio.

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, al fine di superare i dubbi interpretativi sull'abrogazione implicita di tali norme nella parte in cui legittimavano l'arresto, ai sensi dell'articolo 230 delle disposizioni coordinate del codice di procedura penale.

Con le disposizioni, contenute nell'articolo 24, inserite nel contesto della legge antimafia del 1965, si amplia notevolmente il quadro delle misure a connotato patrimoniale in funzione repressiva del fenomeno mafioso e del crimine organizzato: si introduce l'istituto della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni (ripreso, ma sviluppato, dall'istituto già previsto nella legislazione di ordine pubblico, legge n. 152 del 1975, e successive modificazioni) come sbocco di una indagine che, scaturita nel contesto delle indagini per così dire ordinarie della legislazione di prevenzione (articolo 2-bis della stessa legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni) o a seguito delle indagini affidate all'Alto commissario, si espande in direzioni diverse, ricentrando sui beni, sulle ricchezze e sulle accumulazioni patrimoniali che possono, in

concreto, agevolare l'attività delle organizzazioni criminali e dei relativi componenti; di rilievo, nella configurazione dell'istituto, l'onere di giustificazione della provenienza di ricchezze non coerenti con il livello reddituale del detentore (vedi comma 1, ultima parte).

Alla misura della sospensione, di carattere naturalmente temporaneo, può succedere il sequestro allorchè vi sia timore e pericolo di alienazioni di comodo.

L'esito della misura è alternativo: confisca, se i beni sono frutto o reimpiego di attività illegali, ovvero revoca della misura *ma con obbligo, per almeno tre anni, di puntuali indicazioni sulle variazioni di ricchezza dei soggetti interessati, oltre certi valori predeterminati, pena l'applicazione della reclusione da uno a quattro anni.*

17. La disciplina dettata dall'articolo 25, unica norma compresa nel titolo VII in tema di controllo degli imputati e dei condannati per delitti di criminalità organizzata, si correla alla necessità di rendere immediatamente operative le più rigorose previsioni che disciplinano la libertà personale degli imputati e dei condannati per gravi reati riconducibili al fenomeno della criminalità organizzata. Nel comma 1 si è infatti stabilito che le forze di polizia, quando procedono al controllo di persone sottoposte a misure limitative della libertà per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale - siano esse, dunque, imputate o già condannate - e abbiano fondato motivo di ritenere che tali persone si accingano a commettere reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o stiano per darsi alla fuga, possono trattenerli nei propri uffici per non oltre dodici ore, al fine di verificarne la posizione. La norma, ispirata al fermo per identificazione previsto dall'articolo 349 del codice di procedura penale e le cui disposizioni sono in parte richiamate, tende a consentire l'immediata acquisizione di quegli elementi di fatto sulla cui base il pubblico ministero è tenuto a valutare se sussistono o meno i presupposti per avviare lo specifico procedimento incidentale disci-

plinato dal comma 2. Ove, infatti, ricorrono gravi ragioni per ritenere che nei confronti di tali persone debba essere disposta la custodia cautelare in carcere a norma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, così come da ultimo novellato, o debbano essere revocate le misure alternative alla detenzione in base al nuovo testo dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (confronta, anche, il comma 2 dell'articolo 15 del presente decreto), il pubblico ministero ne dispone il fermo osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di rito sul fermo di indiziato di delitto. Al fermo segue, poi, il giudizio di convalida e l'adozione di un provvedimento provvisorio che applica la custodia cautelare in carcere o, per i condannati, la detenzione carceraria, secondo un modulo analogo a quello previsto dall'articolo 307, commi 4 e 5 del codice di procedura penale.

I presupposti normativi ai quali è ancorato il potere-dovere del pubblico ministero di disporre il fermo delle persone indicate nel comma 1 del citato articolo 25, sono dunque testualmente riferiti alla sussistenza di «gravi ragioni» alla stregua delle quali lo stesso pubblico ministero ritiene debba essere disposta la custodia cautelare in carcere o la revoca delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario.

Nel primo caso, occorrerà fare riferimento, perciò, ai criteri fissati dall'articolo 275 del codice di procedura penale per stabilire se nei confronti degli imputati che si trovino sottoposti ad una misura diversa della custodia cautelare in carcere tale misura possa continuare a ritenersi o meno legittimata alla luce delle nuove e più rigorose previsioni introdotte - con effetto retroattivo - nell'articolo 275 del codice di procedura penale dall'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356.

Nel secondo caso, invece, trattandosi di condannati già ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione, il provvedimento di fermo, a sua volta funzionale

alla successiva revoca dei benefici (articolo 15, comma 2, del decreto-legge), viene a saldarsi non solo a una sfavorevole e contraria valutazione in ordine ai presupposti inerenti a ciascuna delle misure alternative, ma anche alla sussistenza dei divieti e delle particolari condizioni alle quali sono subordinati la concessione e il mantenimento di quei benefici a norma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal citato articolo 15 del provvedimento legislativo di cui qui si tratta.

In buona sostanza, l'articolo 25, comma 2, del decreto ha ragioni ed aree di applicabilità certamente più vaste rispetto a quelle di cui all'articolo 15, comma 2, del provvedimento e all'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito con modificazioni dalla legge 3 novembre 1991, n. 356, che ha modificato l'articolo 275 del codice di procedura penale.

Tali aree di applicabilità sono peraltro e all'evidenza sovrapponibili concretamente quando, come accade per gli imputati dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale o per i condannati per fatti caratterizzati dalla «mafiosità», il fermo e la successiva misura provvisoria si legano all'applicazione di norme che, come si è detto, obbligano alla revoca di benefici penitenziari e di misure coercitive meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

18. Il titolo VIII reca norme per l'organizzazione dell'Ufficio centrale della giustizia minorile.

Il raddoppio della criminalità minorile dal 1986 al 1990, il crescente, drammatico coinvolgimento di minori in attività criminose e l'aumento quantitativo e qualitativo della popolazione penitenziaria minorile indicano una grave emergenza e rendono urgentissimo potenziare l'amministrazione della giustizia in questo settore. Occorre attuare tutti gli strumenti di trattamento penale dei minori previsti dal nuovo processo penale, ancora oggi in gran parte non realizzati: funzionano infatti soltanto sette Centri per la giustizia minorile rispetto ai

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venti previsti, non sono attivati tutti gli istituti penali per i minorenni, mancano le comunità e i servizi diurni polifunzionali, sono insufficienti gli assistenti sociali.

Con il decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, il Parlamento ha istituito l'Ufficio centrale per la giustizia minorile quale struttura amministrativa fornita di autonomia funzionale. Finora al settore minorile è stato assegnato personale di estrazione penitenziaria di diversi ruoli dirigenziali, qualifiche funzionali e profili professionali. Questo personale contribuirà a determinare la complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale insieme a quello di nuova assunzione a decorrere dal 1993.

In tal senso si ripropone il testo degli articoli 1 e 2 del disegno di legge (atto Senato n. 3095) che non poté essere approvato prima della conclusione della passata legislatura, su cui sono già acquisiti i previsti concerti e la necessaria copertura finanziaria.

L'articolo 26 riguarda la determinazione della dotazione organica dell'Ufficio centrale della giustizia minorile. Essa è costituita dal personale attualmente operante nel settore minorile o di sua pertinenza, con la conseguente riduzione della dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonchè quello che può essere assunto in servizio a decorrere dal 1993. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è deman-

data la determinazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche professionali, nell'ambito della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile. Nella stessa norma sono contenute le indispensabili disposizioni per rendere effettiva la dotazione organica nel più breve tempo possibile, compresa l'autorizzazione al Ministro di grazia e giustizia ad attivare le occorrenti procedure fin dalla entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 27 riguarda il potenziamento delle risorse finanziarie occorrenti per i servizi e i beni strumentali dell'Amministrazione della giustizia minorile.

L'articolo 28 è norma di copertura finanziaria.

Il comma 3 dell'articolo 28 reca una disposizione in tema di spese di funzionamento della D.I.A., e cioè l'iscrizione delle stesse in due distinti capitoli, la rendicontazione e la documentazione contabile di sostegno con opportune modalità di cautela.

19. Talune delle norme del decreto hanno applicabilità temporanea (vedi articolo 29). Trattandosi, nella sostanza, di norme dettate dalla gravità della situazione dell'ordine pubblico, hanno effetto temporaneo (tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto) le norme sulla sospensione dell'ordinario trattamento penitenziario (articolo 19) e quelle sul fermo cautelare (articolo 25).

## RELAZIONE TECNICA

L'onere finanziario derivante dall'articolo 17 è determinato dall'importo dello stipendio annuo e delle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria, moltiplicato per il numero delle unità.

Per l'anno 1992 l'onere è stato calcolato per il solo 2° semestre ed è stato così determinato:

- per il 3° trimestre è stata considerata la retribuzione lorda spettante ad un allievo agente ausiliario di polizia penitenziaria;
- per il 4° trimestre la retribuzione di un agente ausiliario di polizia penitenziaria.

Per l'anno 1993 l'onere è stato calcolato per il 1° semestre con la retribuzione degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria mentre per il 2° semestre con lo stipendio di un agente di polizia penitenziaria.

Per l'anno 1994 l'onere è a regime ed il calcolo è sulla retribuzione di un agente di polizia penitenziaria.

## COSTO UNITARIO POLIZIA PENITENZIARIA

	V livello	Ausiliario
Stipendio annuo lordo .....	10.081.000	735.000
Tredicesima mensilità .....	840.083	61.250
Indennità pensionabile .....	4.579.200	1.680.000
Tredicesima mensilità .....	381.600	140.000
Indennità di presenza .....	486.200	486.200
Indennità integrativa speciale .....	12.233.052	12.688.896
Tredicesima mensilità .....	1.019.421	1.057.408
Straordinario prefettura .....	1.529.550	427.440
TOTALE ...	31.150.106	17.276.194
ONERI RIFLESSI 15,28% ...	4.759.736	2.639.802
TOTALE ANNUO LORDO ...	35.909.842	19.915.996

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SVILUPPO ONERE III TRIMESTRE ANNO 1992

	Paga giornaliera	Onere mensile	Unità	Totale mensile
Allievo ausiliario .....	30.991	929.730	2.000	1.859.460.000
Onere per il III trimestre .....				5.578.380.000
Oneri riflessi 15,28% .....				852.376.464
Totale onere per il III trimestre 1992 .....				6.430.756.464
<i>Sviluppo onere IV trimestre anno 1992 .....</i>				
Stipendio annuo lordo agente ausiliario .....				19.915.996
Onere per il IV trimestre 1992 ... (Stip. unitario agente ausiliario × 2.000/12 mesi × 3 mesi)				9.957.998.222
<i>Totale anno 1992 ...</i>				16.388.754.686
<i>Sviluppo onere per anno 1993 ....</i>				
Onere per il I semestre .....				19.915.996.443
(Stip. unitario agente ausiliario × 2.000/12 mesi × 6 mesi)				
Onere per il II semestre .....				35.909.842.581
(Stip. unitario agente ausiliario × 2.000/12 mesi × 6 mesi)				
<i>Totale anno 1993 ...</i>				55.825.839.024
Onere 1994 (Stip. unitario agente effettivo × 2.000)				71.819.685.162

*Personale della nuova dotazione organica della giustizia minorile*  
(articolo 26)

Le aumentate esigenze di intervento nell'ambito della devianza minorile, la nuova normativa vigente e la necessità che trovino piena applicazione le norme di attuazione del nuovo processo penale a carico di imputati minorenni rendono necessaria la disponibilità autonoma in particolare, di personale tecnico dell'area pedagogica, di servizio sociale ed amministrativo.

Nella difficoltà di quantificare esattamente il personale che accederà dal settore penitenziario a quello minorile ai sensi dell'articolo 26, comma 3, e che manterrà il trattamento indennitario trovandosi nelle condizioni previste dal successivo comma 6, si ritiene di stimare nell'ordine del 70 per cento per ciascuna qualifica dirigenziale e funzionale il numero massimo di unità che si avvarranno della facoltà di accesso; cosicchè entro tale ambito viene calcolata nelle schede tecniche l'indennità penitenziaria, fermo restando che essa va corrisposta solo a coloro i quali si trovino nelle condizioni volute dal già richiamato comma 6. Per il restante 30 per cento che andrà a completare la dotazione organica, sia per mobilità che per nuova assunzione, viene conteggiata l'indennità giudiziaria.

L'onere finanziario a regime per la nuova dotazione organica del personale di cui alle seguenti schede è pari a lire 51.580 milioni annui. Per il 1993, poichè per la decorrenza delle assunzioni è prevista una data non anteriore al 1° ottobre 1993 dello stesso anno, l'onere in questione si riduce a lire 12.900 milioni.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO DI ACQUISIZIONE DELLA NUOVA  
DOTAZIONE ORGANICA

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Tot.
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ONERI DERIVANTI  
DALLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Livello	Onere annuo a regime	
	Organico	Onere
Dir. Sup. ....	2	173.096.444
I Dir. ....	20	1.271.056.060
IX ....	55	2.777.522.060
VIII ....	117	5.461.054.146
VII ....	392	16.044.590.296
VI ....	202	7.060.736.176
V ....	298	9.817.844.420
IV ....	240	7.489.164.960
III ....	50	1.481.623.300
TOTALE ...	1376	51.576.687.862

Per il 1993, gli oneri sono stati calcolati in misura pari a 3/12, con decorrenza dal 1° ottobre (L. 12.894.172.000).

## DIRIGENTE SUPERIORE - UNITÀ 2

	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	35.277.532	70.555.064
13ª mensilità .....	2.939.794	5.879.588
Indennità integrativa speciale mensile 1.068.003 × 13 .....	13.884.039	27.768.078
Indennità penitenziaria mensile 1.344.000 × 13 .....	17.472.000	34.944.000
Straordinario mensile: Media      Importo ordinario 24            28.081	7.413.384	14.826.768
Oneri a carico dello Stato: 15.28% su 38.217.326 .....	5.839.608	11.679.216
9.6% su 38.769.423 .....	3.721.865	7.443.730
TOTALE ...	86.548.222	173.096.444

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRIMO DIRIGENTE - UNITÀ 20		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	23.709.260	474.185.200
13 <sup>a</sup> mensilità .....	1.975.772	39.515.440
Indennità integrativa speciale mensile 1.009.118 × 13 .....	13.118.534	262.370.680
Indennità mensile:		
Penitenziaria 1.044.000 × 13 .....	13.572.000	190.008.000 (*)
Giudiziaria 742.075 × 12 .....	8.904.900	53.429.400 (**)
Straordinario mensile:		
Media            Importo ordinario 24               21.049	5.556.936	111.138.720
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 25.685.032 .....	3.924.673	78.493.460
9,6% su 32.247.470 .....	3.095.758	61.915.160
<b>TOTALE . . .</b>	<b>63.552.803</b>	<b>1.271.056.060</b>

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità.

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

LIVELLO IX - UNITÀ 55		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	18.071.000	993.905.000
13 <sup>a</sup> mensilità .....	1.505.917	82.825.435
Indennità integrativa speciale mensile 975.894 × 13 .....	12.686.622	697.764.210
Indennità mensile:		
Penitenziaria 904.800 × 13 .....	11.762.400	446.971.200 (*)
Giudiziaria 663.960 × 12 .....	7.967.520	135.447.840 (**)
Straordinario mensile:		
Media            Importo ordinario 10               19.152	2.106.720	115.869.600
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 19.576.917 .....	2.991.353	164.524.415
9,6% su 26.555.742 .....	2.549.352	140.214.360
<b>TOTALE . . .</b>	<b>50.534.900</b>	<b>2.777.522.060</b>

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità calcolato mediamente al terzo sessennio.

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO VIII - UNITÀ 117		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	15.531.000	1.817.127.000
13ª mensilità .....	1.294.250	151.427.250
Indennità integrativa speciale mensile 964.768 × 13 .....	12.541.984	1.467.412.128
Indennità mensile:		
Penitenziaria 904.800 × 13 .....	11.762.400	952.754.400 (*)
Giudiziaria 585.850 × 12 .....	7.030.200	253.087.200 (**)
Straordinario mensile:		
Media            Importo ordinario 10               17.402	1.914.220	223.963.740
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 16.825.250 .....	2.570.898	300.795.066
9,6% su 26.218.604 .....	2.516.986	294.487.362
TOTALE . . .	46.712.078	5.461.054.146

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità calcolato mediamente al terzo sessennio.

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

LIVELLO VII - UNITÀ 392		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	13.331.000	5.225.752.000
13ª mensilità .....	1.110.917	435.479.464
Indennità integrativa speciale mensile 952.586 × 13 .....	12.383.618	4.854.378.256
Indennità mensile:		
Penitenziaria 660.000 × 13 .....	8.580.000	2.350.920.000 (*)
Giudiziaria 546.790 × 12 .....	6.561.480	774.254.640 (**)
Straordinario mensile:		
Media            Importo ordinario 10               15.867	1.745.370	684.185.040
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 14.441.917 .....	2.206.725	865.036.200
9,6% su 22.708.988 .....	2.180.063	854.584.696
TOTALE . . .	40.932.137	16.044.590.296

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità.

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO VI - UNITÀ 202		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	11.331.000	2.288.862.000
13ª mensilità .....	994.250	200.838.500
Indennità integrativa speciale mensile 943.970 × 13 .....	12.271.610	2.478.865.220
Indennità mensile:		
Penitenziaria 375.000 × 13 .....	4.875.000	687.375.000 (*)
Giudiziaria 468.680 × 12 .....	5.624.160	343.073.760 (**)
Straordinario mensile:		
Media           Importo ordinario 10               14.489	1.593.790	321.945.580
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 12.275.250 .....	1.875.659	378.883.118
9,6% su 18.610.400 .....	1.786.599	360.892.998
TOTALE ...	34.952.656	7.060.736.176

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità.

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

LIVELLO V - UNITÀ 298		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	10.081.000	3.004.138.000
13ª mensilità .....	840.083	250.344.734
Indennità integrativa speciale mensile 937.569 × 13 .....	12.188.397	3.632.142.306
Indennità mensile:		
Penitenziaria 375.000 × 13 .....	4.875.000	1.014.000.000 (*)
Giudiziaria 429.620 × 12 .....	5.155.440	463.989.600 (**)
Straordinario mensile:		
Media           Importo ordinario 10               13.021	1.432.310	426.828.380
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 10.921.083 .....	1.668.742	497.285.116
9,6% su 18.495.707 .....	1.775.558	529.116.284
TOTALE ...	32.945.222	9.817.844.420

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIVELLO IV - UNITÀ 240		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	9.031.000	2.167.440.000
13ª mensilità .....	752.583	180.619.920
Indennità integrativa speciale mensile 932.896 × 13 .....	12.127.648	2.910.635.520
Indennità mensile:		
Penitenziaria 355.000 × 13 .....	4.615.000	775.320.000 (*)
Giudiziaria 390.565 × 12 .....	4.686.780	337.448.160 (**)
Straordinario mensile:		
Media            Importo ordinario 10               12.897	1.418.670	340.480.800
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 9.783.583 .....	1.494.932	358.783.680
9,6% su 18.161.318 .....	1.743.487	418.436.880
TOTALE ...	31.204.854	7.489.164.960

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

LIVELLO III - UNITÀ 50		
	Unitario annuo	Totale
Stipendio annuo .....	7.981.000	399.050.000
13ª mensilità .....	665.083	33.254.150
Indennità integrativa speciale mensile 927.964 × 13 .....	12.063.532	603.176.600
Indennità mensile:		
Penitenziaria 345.000 × 13 .....	4.485.000	156.975.000 (*)
Giudiziaria 390.565 × 12 .....	4.686.780	70.301.700 (**)
Straordinario mensile:		
Media            Importo ordinario 10               12.171	1.338.810	66.940.500
Oneri a carico dello Stato:		
15,28% su 8.646.083 .....	1.321.322	66.066.100
9,6% su 17.887.342 .....	1.717.185	85.859.250
TOTALE ...	29.632.466	1.481.623.300

(\*) Ammontare relativo al 70 per cento delle unità

(\*\*) Ammontare relativo al 30 per cento delle unità.

Quanto all'articolo 27, concernente interventi sulle strutture, l'onere finanziario per l'organizzazione di programmi, la gestione di beni, la predisposizione di servizi e la formazione del personale ammonta a lire 7.000.000.000 per l'anno 1992 e lire 5.420.000.000 a decorrere dal 1993.

In esso si tiene conto delle particolari esigenze di maggiore spesa, derivanti anche dalla piena applicazione del nuovo processo penale a carico di imputati minorenni collegate: all'approntamento di strutture e impianti per l'accresciuto fabbisogno dei servizi minorili e degli Uffici giudiziari minorili; alla manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione, degli immobili e dei relativi impianti, in uso agli Uffici giudiziari minorili ed ai servizi minorili; acquisizione di locali anche per il ricovero di automezzi ed autovetture di servizio.

Notevolmente importante appare l'attività da svolgersi per la gestione, anche unitamente agli enti locali ed al privato sociale, delle nuove strutture volute dal legislatore, in particolare delle comunità e dei servizi polifunzionali attualmente carenti rispetto al fabbisogno reale; così come quelle per la promozione dei diritti e la predisposizione di servizi e di interventi, sui singoli e sui contesti.

Si ritiene necessario procedere ad una intensificazione dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento di tutto il personale minorile, compreso quello di nuova assunzione, anche per dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 delle norme di attuazione approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A ciò si provvederà attraverso le tre Scuole di formazione del personale di cui è già dotata l'Amministrazione minorile in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il costo previsto per tale attività, è desunto dalla media dei costi già sopportati per l'effettuazione dei corsi sugli ultimi cinque anni, aumentati in considerazione del nuovo personale da assumere e che transiterà nei ruoli dell'Amministrazione minorile.

Notevolmente importante appare l'attività da svolgersi per la gestione, anche unitamente agli enti locali ed al privato sociale, delle nuove strutture volute dal legislatore, in particolare delle comunità e dei servizi polifunzionali, attualmente carenti rispetto al fabbisogno reale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ONERE COMPLESSIVO

	ANNO 1992	ANNO 1993	ANNO 1994
A) Spese per il personale... Nuovi assunti .....	-	12.900.000.000	51.580.000.000
B) Spese per formazione e aggiornamento .....	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
C) Spese per beni, program- mi e servizi .....	6.000.000.000	4.420.000.000	4.420.000.000
TOTALE ...	7.000.000.000	18.320.000.000	57.000.000.000

## ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

(milioni di lire)

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	ANNO			Onere a regime (dal 1994)
	1992	1993	1994	
1. Personale .....	-	12.900	51.580	51.580
2. Pensioni .....	-	-	-	-
3. Funzionamento ed acquisto beni o servizi .....	7.000	5.420	5.420	5.420
4. Trasferimenti .....	-	-	-	-
5. Altri .....	-	-	-	-
TOTALE ...	7.000	18.320	57.000	57.000

## ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

(milioni di lire)

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	ANNO			Onere a regime (dal 1994)
	1992	1993	1994	
Amministrazione generale .....	-	-	-	-
Difesa nazionale .....	-	-	-	-
Giustizia .....	7.000	18.320	57.000	57.000
Sicurezza pubblica .....	-	-	-	-
Relazioni internazionali .....	-	-	-	-
Istruzione e cultura .....	-	-	-	-
Interventi nel campo delle abi- tazioni .....	-	-	-	-
Interventi nel campo sociale .....	-	-	-	-
Trasporti e comunicazioni .....	-	-	-	-
Interventi nel campo economico ..	-	-	-	-
Interventi per la finanza regionale e locale .....	-	-	-	-
TOTALE ...	7.000	18.320	57.000	57.000

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 1.1. ONERI DI PERSONALE:

	Anno	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (3 = 1 - 2)
	1992			
	1993	1.376	37.483.058	12.894.172.000 (1)
	1994	1.376	37.483.058	51.576.687.000
Onere annuo a regime (dal 1994) .....	-	1.376	37.483.058	51.576.687.000

(1) Misura pari a 3/12.

## 1.2. ONERI DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO BENI E SERVIZI):

	Anno	Importo
	1992	7.000
	1993	5.420
	1994	5.420
TOTALE ...	-	17.840
Onere annuo a regime (dal 1993) .....	-	5.420

## TABELLA RIASSUNTIVA ONERI

(milioni di lire)

ARTICOLI	1992	1993	1994
Articolo 17 .....	16.400	55.900	71.900
Articolo 26 .....	-	12.900	51.580
Articolo 27 .....	7.000	5.420	5.420
TOTALE ...	23.400	74.220	128.900

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

*Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1992 (\*).*

**Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale  
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge

TITOLO I.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE  
E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

CAPO I.

PROVE

Articolo 1.

*(Testimonianza indiretta. Falso testimone)*

1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Tuttavia, se le persone risiedono

*(\*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 9 giugno 1992.*

all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.».

2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura penale è soppresso.

#### Articolo 2.

*(Esame di persona imputata in un procedimento connesso)*

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.»;

b) nel comma 5, le parole «dagli articoli 194, 195 e 499» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 194, 195, 499 e 503».

2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso*»;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole «Quando per la notificazione», sono inserite le seguenti: «dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice»;

d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;».

#### Articolo 3.

*(Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti)*

1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso.»;

b) nel comma 3, le parole «di atti che non sono ripetibili» sono sostituite dalle seguenti: «di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili»;

c) nel comma 4, le parole «a norma dei commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del comma 2».

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 238-bis. - (*Sentenze irrevocabili*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187.».

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - (*Requisiti della prova in casi particolari*). - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole «dell'articolo 190 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 190 comma 1 e 190-bis».

## CAPO II.

### POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE

#### Articolo 4.

##### *(Attività a iniziativa della polizia giudiziaria)*

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.»;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.».

2. L'articolo 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.»;

b) nel comma 3, le parole «nell'ambito delle direttive impartite» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito delle direttive impartite».

3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3.».

4. L'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: «Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.».

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;».

6. L'articolo 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole «della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis, comma 2, del codice penale» nonchè la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera l) del comma 2 è inserita la seguente:

«l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;».

7. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 108-bis. - (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato). - 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347, commi 1 e 2, del codice, sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.».

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Il primo periodo dell'articolo 112 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti: «La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale.»

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.»

10. L'articolo 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole «ufficiale di polizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o del personale della Direzione investigativa antimafia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.»

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

## Articolo 5.

### *(Attività del pubblico ministero)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole «agli effetti del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel dibattimento».

2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.»

3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati.»

4. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

«*d*) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

*d-bis*) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;».

#### Articolo 6.

*(Chiusura delle indagini preliminari. Fascicolo per il dibattimento)*

1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*)».

2. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 406. - (*Proroga del termine*). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonchè alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonchè, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili.».

3. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

«*d)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;».

### CAPO III.

#### GIUDIZIO

#### Articolo 7.

*(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale)*

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa menzione scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali si chiede altresì la citazione, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le ragioni per le quali l'esame è assolutamente necessario. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilità, anche quando è richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210.».

2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. - *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia)*. - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili

adeguati mezzi tecnici, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.».

#### Articolo 8.

*(Contestazioni nell'esame delle parti. Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione)*

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.».

2. Nell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole «degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero».

#### CAPO IV.

##### MISURE CAUTELARI

#### Articolo 9.

*(Divieto di espatrio)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

#### Articolo 10.

*(Computo della custodia cautelare all'estero)*

1. L'articolo 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 722. - *(Custodia cautelare all'estero)*. - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4.».

## TITOLO II.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ARMI

## CAPO I.

## MODIFICHE AL CODICE PENALE

## Articolo 11.

*(Reati contro l'amministrazione della giustizia)*

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 371-bis. - *(False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria)*. - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

3. Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 374-bis. - *(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».

4. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *(Circostanze aggravanti)*. - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.».

5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.».

6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di un terzo.».

7. L'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 384. - (*Casi di non punibilità*). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.».

## CAPO II.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI

#### Articolo 12.

##### (*Disposizioni in materia di armi*)

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «a carica esplosiva, autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti».

4. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «I commercianti di armi devono, altresì, comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è aggiunto il seguente periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività».

6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le quantità delle munizioni vendute e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

7. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di otto per le armi da caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo.».

9. Coloro che detengono legittimamente armi da caccia in numero superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a cedere le armi in eccesso a soggetti legittimati ad acquistarle, ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione.

10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 è punito con le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## TITOLO III.

NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO  
CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

## Articolo 13.

*(Disposizioni sulla custodia di coloro  
che collaborano con la giustizia)*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui

distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.»

2. Dopo l'articolo 13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.»

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.»

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.».

#### TITOLO IV.

### NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

#### Articolo 14.

*(Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena)*

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.».

#### Articolo 15.

*(Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata)*

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). - 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro

all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

#### Articolo 16.

##### (Colloqui investigativi)

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il personale indicato nell'articolo 18-*bis*.».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*.».

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18-bis. - (*Colloqui a fini investigativi*). - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e gli ufficiali di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 3, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali di investigazione, sicurezza e prevenzione.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate esclusivamente in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita altresì al procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-bis della legge».

6. Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati» sono

sostituite dalle seguenti: «può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario.».

#### Articolo 17.

##### *(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e sue successive modificazioni è aumentato di 2.000 unità nel ruolo degli agenti e assistenti.

2. Alla prima copertura dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento avviene dai contingenti di leva all'Esercito, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e sue successive modificazioni, relative all'incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari, nonchè secondo quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti ausiliari reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di mesi tre. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 16.400 milioni per l'anno 1992, in lire 55.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

#### Articolo 18.

##### *(Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza)*

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.».

#### Articolo 19.

##### *(Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario)*

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.».

## Articolo 20.

*(Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza)*

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

## TITOLO V.

## MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

## Articolo 21.

*(Applicazioni)*

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti.».

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## TITOLO VI.

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

## Articolo 22.

*(Sequestro dei beni)*

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo:

«A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo

comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.».

#### Articolo 23.

*(Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione)*

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.».

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

#### Articolo 24.

*(Misure di prevenzione patrimoniali)*

1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-quater. - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della

Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.».

«Art. 3-quinquies. - 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di

acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.».

## TITOLO VII.

### ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

#### Articolo 25.

*(Controllo di imputati e condannati  
per gravi delitti di criminalità organizzata)*

1. Nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che nel procedere al controllo di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale, hanno fondato motivo di ritenere che tali persone, per la condotta tenuta e le circostanze di tempo e di luogo, si accingano a realizzare taluno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o a sottrarsi alla esecuzione della misura alla quale sono sottoposti, possono accompagnare tali persone nei propri uffici, ed ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario a verificarne la posizione e comunque non oltre le dodici ore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 349 commi 2, 5 e 6 del codice di procedura penale.

2. Quando sussistano gravi ragioni per ritenere che nei confronti delle persone indicate nel comma 1 debba essere disposta la custodia cautelare in carcere o debbano essere revocate le misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero può disporre il fermo di tali persone, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo è stato eseguito, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza la detenzione o la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua pronuncia l'autorità giudiziaria competente non dispone la custodia cautelare o la revoca delle misure alternative alla detenzione.

## TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO  
CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

## Articolo 26.

*(Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali)*

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonchè, per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e

degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

#### Articolo 27.

##### *(Interventi sulle strutture)*

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 5.420 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

#### Articolo 28.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 23.400 milioni per l'anno 1992, in lire

74.220 milioni per l'anno 1993 e in lire 128.900 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Le spese di funzionamento e le spese riservate della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) sono iscritte in due distinti capitoli da istituirsi, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A. è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni finanziarie dei capitoli relativi alle predette spese si provvede con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, mediante variazioni compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.».

## TITOLO IX.

### DISPOSIZIONE FINALE

#### Articolo 29.

*(Norme temporanee)*

1. Le disposizioni previste dagli articoli 19 e 25 cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Articolo 30.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1992.

SCÀLFARO

ANDREOTTI - MARTELLI - SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE  
PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Quantità	Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
-	Dirigente superiore .....	-	} 20	
	1° Dirigente amministrativo ..	3		
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario .....	12	55	74
	Direttore coordinatore di servizio sociale .....	7		
	Direttore coordinatore di area pedagogica .....	-		
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario	1	117	123
	Direttore di servizio sociale ..	5		
	Direttore di area pedagogica ..	-		
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile .....	42	392	970
	Assistente sociale coordinatore .....	304		
	Educatore coordinatore .....	231		
	Capo tecnico .....	1		
Livello VI	Educatore .....	-	202	202
Livello V	Operatore amministrativo ....	94	298	701
	Operatore area pedagogica ...	176		
	Operaio tecnico specializzato	16		
	Infermiere professionale .....	3		
	Vigilatrice pen. (art. 27/395) .	16		
	Operaio tecnico qualificato ..	23		
	Addetto lavorazioni .....	75		
Livello IV	-	-	240	240
Livello III	-	-	50	50

TABELLA B

## PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Totale
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

## QUADRO H. - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	TOTALE	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore ....	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto .....	2
E	Primo dirigente .....	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5) .....	17
			Direttore di strutture amministrative dell'Ufficio centrale .....	3